

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

30331/09

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 30/06/2009

SENTENZA

N. 2174/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	PRESIDENTE	
1.Dott.CANZIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.VECCHIO MASSIMO	"	N. 011652/2009
3.Dott.CAVALLO ALDO	"	
4.Dott.PIRACCINI PAOLA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

de conf.

sul conflitto di competenza sollevato da

1) GUP TRIBUNALE TERNI - CONFLITTO

nei confronti di:

2) TRIBUNALE TERNI

ORDINANZA del 17/03/2009

GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TERNI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO
~~lette/sentite le conclusioni~~ del P.G. Dr.

Lu

Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'affermazione della competenza del giudice della udienza preliminare.

Rileva

1. - Con ordinanza dibattimentale del 26 febbraio 2009 il Tribunale di Terni in composizione monocratica, in accoglimento della eccezione difensiva, ha dichiarato nullo il decreto che ha disposto il giudizio a carico degli imputati Iliya Dimitrov Minchev e Ivanova Radostina Mincheva ravvisando la violazione dell'articolo 429, comma 1, lettera c) C.P.P., per carenza di enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, sotto il profilo che la medesima condotta delittuosa era attribuita in via alternativa ad entrambi i giudicabili, sicché la responsabilità dell'uno escludeva quella dell'altra e viceversa.

Il Tribunale ha motivato: il *“rinvio a giudizio alternativo [...] viola le base del regolare processo e lede in maniera radicale la civiltà giuridica occidentale, espressa anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”*; e, contestualmente, ha disposto la restituzione degli atti al giudice della udienza preliminare.

2. - Il giudice della udienza preliminare resiste alla investitura, mediante ordinanza del 17 marzo 2009, colla quale solleva conflitto negativo, denunciando l'abnormità del provvedimento che ha comportato la regressione di fase del processo.

Il giudice della udienza preliminare oppone: non ricorre la ipotizzata nullità; il fatto è descritto *“esattamente [...] in tutti i suoi aspetti materiali, oggettivi e soggettivi”*; è *“correttamente qualificato con riferimento agli articoli di legge che si assumono violati”*; nessuna incertezza, pertanto, è apprezzabile riguardo alle condotte delle quali i giudicabili sono imputati; costoro, peraltro, non devono fronteggiare il *“disagio”* comportato dalla contestazione cumulativa - a carico di ciascuno - di più condotte in via alternativa; già in relazione a tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto abnorme la declaratoria del giudice dibattimentale di annullamento del decreto che ha disposto il giudizio; sicché, *a fortiori*, si connota di abnormità l'ordinanza del 26 febbraio 2009, adottata arbitrariamente, *“al di là di ogni ragionevole limite”*, sulla base di un presupposto di fatto manifestamente inesistente (il difetto di chiarezza e precisione della impugnazione).

3. - Il conflitto negativo improprio, ammissibile in rito - il giudice del dibattimento e quello della udienza preliminare ricusano, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, di prendere cognizione del me-

desimo fatto attribuito alle stesse persone e, in relazione alla regola della prevalenza del secondo inciso del secondo comma dell'articolo 28 C.P.P., il giudice della udienza preliminare denuncia l'abnormità del provvedimento del giudice del dibattimento - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice del dibattimento.

Il Tribunale confonde - e sovrappone - palesemente il piano formale della contestazione con quello dell'accertamento di merito delle condotte.

Giova ricordare, innanzi tutto, che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto della legittimità del ricorso da parte del Pubblico Ministero alla tecnica delle "contestazioni alternative" (Sez. V, 21 giugno 1999, n. 2989, Corsale, massima n. 213972; Sez. VI, 9 dicembre 1999, n. 4187/2000, Martinelli, massima n. 216503).

E, in particolare, un recente arresto ha specificamente ribadito che, anche in caso contestazione alternativa, "l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato è precisa" e ha, quindi, censurato come abnorme "il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento [aveva] dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio", traendo pretesto dalla contestazione alternativa (Sez. I, 16 aprile 2007, n. 24753, Mastrangelo, massima n. 237338).

A non diversa conclusione deve giungersi nel caso in esame: posto che costituisce esercizio altrettanto legittimo della azione penale, nella proiezione dell'accertamento dibattimentale, la contestazione a imputati distinti di condotte, tra loro non conciliabili, ma ciascuna assolutamente univoca e coerente nell'ambito delle alternative ricostruzioni dei fatti inscenate secondo le ipotesi di accusa.

Conseguono la dichiarazione della competenza del giudice dibattimentale e la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per il giudizio.

P. Q. M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Terni cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, addì 30 giugno 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)

Massimo Vecchio

IL PRESIDENTE
(Maria Cristina Siotto)

Maria Cristina Siotto

